

**Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 'Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale')**

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed in particolare i commi 398 e seguenti dell'articolo 1;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 'Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale');

Considerato quanto segue:

- 1) l'ultima legge di stabilità (legge 147/2013) ha operato una serie di interventi per limitare i rimborsi che lo Stato dà ai comuni per le consultazioni elettorali;
- 2) l'intervento normativo dello Stato si articola sostanzialmente in due momenti:
  - a) previsione di un tetto di spesa di carattere generale;
  - b) riduzione delle voci che generano spesa anche con modifiche di varie leggi;
- 3) la nostra l.r. 74/2004 sui rimborsi elettorali ai comuni prevede che una delibera della Giunta regionale stabilisca i rimborsi ai comuni in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale (art. 13);
- 4) è opportuno adeguarsi a quanto stabilito dallo Stato sia per motivi di risparmio di spesa ma anche per evitare rimborsi regionali incongrui rispetto a quanto prevede lo Stato per le elezioni gestite dal Ministero dell'Interno anche quando accade che gestisca elezioni regionali per quelle regioni che non hanno normativa propria;
- 5) nel contempo è altresì necessario adeguare il riferimento che il medesimo articolo 13 della l.r. 74/2004 opera alle elezioni della Camera dei deputati per determinare il compenso dei membri delle sezioni elettorali in quanto il riferimento introdotto con questa modifica alle elezioni dei comuni con più di 15mila abitanti consente anche di coprire l'eventualità di ballottaggio.

si approva la seguente legge

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 74/2004)

1. L'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 'Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale') è così sostituito:

## “Art. 13

(Spese per il procedimento elettorale)

1. Le spese inerenti le elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale sono a carico della Regione.
2. Il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni dei comuni con più di quindicimila abitanti.
3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine perentorio di quattro mesi dallo svolgimento delle consultazioni.
4. Per i rimborsi di cui al comma 3, la Giunta regionale, con apposita deliberazione stabilisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio:
  - a) l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico di cui al comma 2, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire; per i comuni aventi fino a tre sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento;
  - b) la tipologia di spese rimborsabili in coerenza con i rimborsi previsti dallo Stato per le consultazioni elettorali;
  - c) modalità e condizioni per i rimborsi.
5. Nell'ambito delle spese ammissibili di cui al comma 4, la prestazione di lavoro straordinario:
  - a) soggiace al limite medio di spesa di quaranta ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di sessanta ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti;
  - b) è rimborsabile solo se autorizzata preventivamente e per il personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere; in mancanza di tali atti non si procede al rimborso dei compensi per il lavoro straordinario.
6. Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni disposto dalla legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione, in base al principio di leale collaborazione, avviene mediante apposita intesa.”.

## Art. 2

(Abrogazione)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 74/2004 è abrogato.